

Contratto per la fornitura da parte dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Servizio di Assistenza Domiciliare

TRA

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta (di seguito denominata ASCSP), con sede legale in Magenta, via Dante, n. 2, C.F. e P. IVA 04956380960, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* Dott. Luca Maria Massari, nato a Milano il 02.08.1968 (C.F. MSSLMR68M02F205H);

E

Il Comune di Santo Stefano Ticino (di seguito denominato Comune) con sede legale in Santo Stefano Ticino, Via Garibaldi, 9 C.F. e P. IVA 02941420156, nella persona del Responsabile *pro tempore* dell'Area Servizi alla Persona, dott.ssa Giuliana Maria Labria, avente titolo alla sottoscrizione del presente contratto in forza del decreto del Sindaco n. 107 del 29.12.2020 e della deliberazione C.C. n. del , esecutiva ai sensi di Legge;

premesse che

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" attribuisce al Comune la titolarità delle competenze in materia dei servizi sociali, prevedendo la gestione dei medesimi in forma associata;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dispone che le funzioni concernenti gli interventi sociali sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- il Comune è socio della ASCSP;
- l'ASCSP, in quanto Azienda Speciale è ente strumentale dei Comuni soci, ed ha nel proprio Statuto la vocazione di erogare i servizi socio-assistenziali, sanitari e socio sanitari integrati ad essa trasferita dai Comuni consorziati (art. 1);
- l'ASCSP, nella determinazione delle tariffe e dei prezzi per la fornitura dei servizi deve assicurare nella loro globalità la copertura integrale di tutti i costi (art. 46);
- il Comune intende fornire ai propri cittadini prestazioni assistenziali a carattere domiciliare a favore di disabili e anziani, sulla base dei bisogni rilevati;
- il Piano Sociale di Zona Sociale del Magentino ha pubblicato un bando per l'accreditamento di soggetti che erogano prestazioni assistenziali a carattere domiciliare a favore di disabili e anziani residenti nell'ambito territoriale del magentino;
- l'ASCSP ha istituito un Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito SAD) organizzato secondo il "*disciplinare del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili erogato tramite voucher*", del predetto bando;
- il "*disciplinare del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili erogato tramite voucher*" di cui sopra è allegato al presente contratto di cui diviene parte integrante e di seguito viene denominato **Allegato 1**
- il Comune, con deliberazione C.C. n. del ha conferito ad ASCSP, che accetta, il SAD a favore dei propri cittadini e tale Servizio (pur non erogato attraverso voucher) corrisponderà a quanto disciplinato nel predetto Disciplinare che si allega (Allegato 1) e che è parte integrante del presente contratto;
- per quanto sopra premesso, si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un contratto che disciplini l'erogazione del predetto servizio;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il presente Contratto disciplina i rapporti intercorrenti tra l'ASCSP ed il Comune di Santo Stefano Ticino e le modalità di erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare nelle forme e con le modalità definite dal presente atto.

Art. 2 - Finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare

Il servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio – assistenziale prestate al domicilio di anziani, persone con disabilità ed in genere presso nuclei familiari comprendenti soggetti fragili, al fine di consentire il mantenimento della loro autonomia di vita e la permanenza nella loro abitazione e nel loro ambiente familiare e sociale, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone, nei confronti degli utenti cui è destinato, di sviluppare i seguenti obiettivi:

- Favorire la permanenza nel proprio contesto socio-familiare;
- Mantenere e/o sviluppare l'autonomia residuale;
- Ritardare per quanto possibile il ricovero definitivo in struttura;
- Valorizzare le capacità assistenziali dei familiari o di altre figure di supporto e promuovere la conoscenza delle fondamentali abilità di cura.

Il Servizio si avvale di personale di tipo assistenziale, quale operatori con qualifica A.S.A. od O.S.S., operatore sociale, personale formato per le attività connesse alle prestazioni di cura dell'ambiente vita. Il Servizio si propone inoltre di attivare collaborazioni con le risorse formali e informali presenti sul territorio per realizzare interventi integrati a favore dei cittadini in situazioni di difficoltà.

Art. 3 – Compiti del Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio, in conformità a quanto riportato all'art. 1.3 dell'Allegato 1, consiste nell'erogazione delle seguenti prestazioni concordate tra ASCSP e Servizio Sociale del Comune ed inserite nei programmi di intervento individualizzati.

A. Prestazioni di cura della persona

1. Alzata complessa: alzata che per la natura delle patologie e dei problemi della persona non autosufficiente richiede l'intervento di due operatori o di un operatore con l'ausilio del sollevatore già presente a domicilio dell'utente.
2. Alzata semplice: alzata che può essere eseguita da un operatore su persona parzialmente collaborante.
3. Igiene a letto: igiene eseguita mediante spugnature e con mobilitazione di persone che non possono essere alzate.
4. Igiene in bagno: igiene completa eseguita su soggetti non autosufficienti che possono essere alzati e accompagnati in bagno. Questa prestazione può essere abbinata all'alzata semplice o complessa.
5. Bagno: intervento di igiene completa eseguito in vasca o in doccia con persone non autosufficienti parzialmente collaboranti o persone parzialmente autosufficienti.
6. Igiene capelli: igiene eseguita a letto o in bagno con cadenza periodica.
7. Vestizione: intervento di vestizione della persona o di cambio degli indumenti nel caso di persone allettate.
8. Rimessa a letto complessa: rimessa a letto che per la natura delle patologie e dei problemi della persona non autosufficiente richiede l'intervento di due operatori o di un operatore con l'ausilio del sollevatore già presente a domicilio dell'utente.
9. Rimessa a letto semplice: rimessa a letto che può essere eseguita da un operatore su persona parzialmente collaborante.
10. Mobilitazione a letto: prestazione utile alla prevenzione della formazione delle piaghe da decubito. Intervento di un operatore con tecniche adeguate per i cambi di postura nel letto.
11. Cambio biancheria da letto per persone allettate: intervento eseguito da operatore qualificato con appropriate tecniche di mobilitazione.

12. Aiuto nell'alimentazione: prestazione di operatore qualificato che provvede ad aiutare la persona non autosufficiente nell'alimentazione (ad es., apertura confezioni di pasti consegnati, taglio della carne ecc.).

B. Prestazioni di cura dell'ambiente di vita

1. Igiene ambientale: intervento generale di pulizia della casa mediante operatore semplice per un tempo medio di 1 ora. A titolo esemplificativo: spazzamento e lavaggio pavimenti, spolverature, pulizia bagno, lavaggio vetri, etc.
2. Cambio biancheria da letto: prestazione eseguita da operatore semplice per persone non in grado di provvedere al cambio.
3. Lavaggio della biancheria: prestazione eseguita da operatore semplice per il lavaggio della biancheria con lavatrice e detersivi forniti dall'utente.
4. Stiratura biancheria: prestazione eseguita da operatore semplice per la stiratura della biancheria mediante ferro da stiro fornito dall'utente.

C. Prestazioni di sostegno alla relazione

1. Interventi di accompagnamento per spesa e commissioni;
2. Interventi di socializzazione.

L'eventuale necessità di prestazioni complementari non previste nel presente articolo sarà valutata caso per caso, individuandone fattibilità e costi.

Art. 4 - Erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare

L'ASCSP si impegna ad erogare il servizio per tutta la durata del contratto secondo l'orario di espletamento del servizio come riportato all'art. 3 dell'allegato 1.

L'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare presuppone la definizione di un progetto di assistenza individualizzato (PAI) che sarà predisposto dal Servizio Sociale del Comune in conformità a quanto contenuto nell'art. 4 dell'Allegato 1.

Il Servizio Sociale Comunale attiva il SAD trasmettendo il PAI al Servizio Accoglienza dell'ASCSP e l'ASCSP redige il piano di cura operativo (conformemente all'art. 5 dell'Allegato 1) che deve contenere l'impegno di massima dell'ASCSP a garantire la continuità degli interventi previsti dal progetto; l'articolazione puntuale degli interventi previsti (giorni e orari); le modalità di verifica previste dal progetto (art. 5.3 Allegato 1).

Art. 5 - Revoca e recesso del Servizio

Il Comune di Santo Stefano Ticino e l'ASCSP hanno la facoltà di revocare il presente contratto per l'erogazione del SAD per ragioni organizzative, gestionali, tecniche ed economiche, dandone preavviso almeno 6 mesi prima. L'ASCSP continuerà ad erogare il servizio sino alla fine del periodo di preavviso.

Per gravi inadempienze, quali "inosservanza di quanto contenuto nel presente contratto o negli atti allegati al contratto stesso" il Comune di Santo Stefano Ticino e l'ASCSP possono rescindere con effetto immediato il contratto. L'esistenza di gravi inadempienze sarà verificata da una commissione formata da:

- un componente nominato dal comune;
- un componente nominato dall'ASCSP;
- un componente esterno ai due Enti, concordato tra le parti, che assumerà la funzione di Presidente.

Art. 6 - Adempimenti dell'ASCSP

L'ASCSP per effetto del conferimento della erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare si impegna a:

1. erogare i servizi e le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare, indicati agli art. 2 e 3 del presente atto, ai cittadini che saranno inviati dal Comune secondo le modalità di cui all'art. 4;
2. a condurre l'erogazione del Servizio nell'osservanza di quanto previsto dall'Allegato 1, artt. 6, 7, 8;
3. a impiegare il personale di cui all'art. 2 del presente contratto;
4. a garantire idonei progettazione operativa e *care management* presso il proprio Servizio Accoglienza;
5. i tecnici dell'Azienda collaboreranno con quelli del Comune, anche ai fini del controllo analogo esercitato da quest'ultimo, programmando almeno due riunioni all'anno, finalizzate alla valutazione dell'andamento del servizio.

L'ASCSP, in accordo con gli Enti che hanno chiesto l'erogazione del Servizio, potrà svolgere un'azione formativa degli operatori.

Art. 7 - Adempimenti del Comune

Il Comune di Santo Stefano Ticino si impegna a :

1. trasmettere i PAI per l'attivazione del servizio, ai sensi dell'art 4 del presente contratto;
2. a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie allo svolgimento del SAD;
3. al pagamento degli oneri di competenza come riportato nei successivi articoli, eventualmente rivalendosi direttamente sui fruitori del servizio per le quote di loro spettanza.

Art. 8 – Aspetti economici

Il valore delle prestazioni unitarie è il medesimo individuato dal Piano Sociale di Zona del Magentino ed è attualmente determinato come ai successivi capoversi. Le parti concordano sin d'ora che, in caso di variazione delle tariffe in sede di Piano Sociale di Zona, verranno adeguate anche quelle di questo contratto. Per gli interventi di cura alla persona e sostegno alle relazioni, di cui all'art. 3 lett. A) e C) del presente contratto: € 19,00/ora; per gli interventi di cura dell'ambiente di vita di cui all'art. 3 lett. B) del presente contratto: € 16,00/ora comprensivo del materiale necessario per le pulizie.

In particolare ai fini fiscali si dà atto che al momento della stipulazione il valore del contratto, per il Comune di Santo Stefano Ticino, è stimato in **€ 41.652,00** (euro quarantunmilaseicinquantadue,00) per l'intera sua durata, remunerativo di tutte le prestazioni di cui agli art. 2, 3 e 6, esente dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.10 Dpr 633/1972, oltre a spese amministrative.

In considerazione della variabilità della domanda dell'utenza del servizio, l'Azienda si obbliga pertanto ad effettuare solamente le prestazioni richieste dal Comune che potranno anche essere in misura superiore o inferiore rispetto al suddetto importo contrattuale. In ogni caso il Comune corrisponderà all'Azienda solo le tariffe relative alle prestazioni effettivamente rese.

Le prestazioni saranno fatturate entro il giorno 10 del mese successivo alla loro effettuazione in modalità elettronica e dovranno essere saldate dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Eventuali prestazioni fornite in fasce orarie serali, notturne o festive saranno oggetto di specifica definizione da concordare.

Art. 9 – Durata del Servizio

Il presente contratto decorre dal 01.01.2022 sino al 31.12.2024.

Al termine del suddetto periodo il Comune potrà richiedere una proroga (tecnica), della durata massima di mesi 6 (sei), in attesa di ridefinire le modalità di realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.

L'eventuale rinnovo della erogazione del Servizio deve esser attivato almeno 6 mesi prima della scadenza della stessa.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto

Le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura in cui gli stessi siano applicabili alla tipologia del presente contratto.

Art. 11 Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01: osservanza e risoluzione del contratto

Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e ss. del D.lgs. 231/01, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto.

Al momento della stipula del presente contratto, il Comune di Santo Stefano Ticino nella persona del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona riceve copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico dell'Azienda e si impegna ad operare nel pieno rispetto degli stessi, della normativa vigente applicabile al settore in cui opera l'Azienda nonché delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e norme correlate.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Comune di Santo Stefano Ticino dichiara di impartire e attuare disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.lgs. 231/2001 e norme correlate e si obbliga nei confronti dell'ASCSP a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente contratto.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'ASCSP, costituirà grave inadempimento al

presente contratto e darà facoltà all'ASCSP di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

Resta inoltre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da comportamenti di inosservanza del Modello Organizzativo derivino danni concreti all'Azienda, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Art. 12 – Modifiche del Contratto

Il presente Contratto può essere oggetto di modifica in corso di validità purché le modifiche siano effettuate per iscritto e accolte unanimemente da tutti gli Enti richiedenti il servizio. In assenza di accordo unanime, il contratto rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso, così come definito nel precedente art. 5.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito "Codice") e degli articoli 4, paragrafo 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, il Comune di Santo Stefano Ticino, titolare del trattamento dati, designa l'ASCSP quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio il quale si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'ASCSP si obbliga ad osservare quanto contenuto nell'art. 28 del Regolamento UE 16/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche nonché i regolamenti comunali e le eventuali disposizioni.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

L'ASCSP dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 14 - Misure anticorruzione

Le parti si obbligano ad attuare tutte le norme inerenti la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione con particolare riferimento a quanto previsto dai Piani Anticorruzione adottati dai rispettivi organi. Per il Comune di Santo Stefano Ticino il Piano Anticorruzione è stato approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 29.03.2021, per l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona il Piano Anticorruzione è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.10 del 25.03.2021.

Art. 15 – Controversie

Tutte le controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, qualora non possano essere risolte mediante accordo bonario tra le parti, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Milano (MI).

Art. 16 – Cauzione definitiva.

Le parti concordano, in deroga a quanto previsto all'art. 103 D. Lgs. 50/2016, di esonerare l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dalla presentazione della cauzione definitiva trattandosi di società *in house providing*, di cui all'art. 102 e art. 104 TUEL, e soggetta al regime speciale dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 – Spese contrattuali e di registrazione

Il contratto può essere stipulato in una delle seguenti forme: mediante Atto pubblico o mediante scrittura privata. In entrambi i casi, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, compresa la registrazione nel caso di sottoscrizione mediante scrittura privata, saranno a carico dell'Azienda.

Letto, firmato e sottoscritto

Magenta, il

Per l'ASCSP

Il Direttore Generale

Per il Comune

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

Il presente documento, redatto in formato elettronico, è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal D.lgs. 7 marzo 2005 nr.82